



**Comune di Lallio**  
**Provincia di Bergamo**

**REGOLAMENTO**  
**DI**  
**POLIZIA URBANA**

Approvato con delibera  
del Consiglio Comunale n° 68 del 8 novembre 2006

Modificato con delibera  
del Consiglio Comunale n° 7 del 23 aprile 2010

Modificato con delibera  
del Consiglio Comunale n° 5 del 24 aprile 2012

## PREMESSE

La necessità di adottare un regolamento di Polizia Urbana nasce dalla esigenza di fornire il Comune di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, che sia in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale.

E' pur vero che la Costituzione italiana afferma tali principi fondamentali con riferimento alle sanzioni penali, ma è anche vero che un rapporto dialettico e (ove non necessiti l'esercizio del potere di imperio) paritario tra cittadino e pubblica amministrazione imponeva da tempo la instaurazione di detti principi anche dell'ambito delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le violazioni previste nel presente Regolamento, le stesse verranno applicate secondo le procedure definite dalla Legge Nazionale 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Il Comune di Lallio provvede alla definizione delle procedure di accertamento, di contraddittorio e di applicazione della sanzione amministrativa, mediante il regolamento che viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il testo proposto, al capo primo, contiene le disposizioni generali, che valgono anche per l'applicazione più in generale delle sanzioni amministrative di competenza dell'Amministrazione Comunale, anche se previste in altri regolamenti o fonti normative diverse, ove applicabili.

Il D. L.vo 267 del 18.08.2000 abrogando gli articoli 106 e 107 del R.D. 383/34 aveva eliminato i riferimenti normativi che disciplinavano la procedura sanzionatoria degli enti locali. Interventi normativi successivi hanno consentito all'Ente di riappropriarsi delle sue funzioni in ambito di polizia amministrativa a mezzo del "Regolamento per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze" approvato con deliberazione n. 29 del Consiglio comunale di Lallio in data 21/07/03.

Va evidenziato che il potere sanzionatorio trova la propria fonte diretta nella Costituzione, articoli 5 e 128, laddove si prevede l'autonomia regolamentare degli enti locali. Lo stesso D. L.vo 267/2000 riconosce il potere sanzionatorio comunale nel generale potere regolamentare dell'ente locale, Art. 7. E' necessario pertanto ricostruire le procedure dirette all'irrogazione della sanzione amministrativa comunale, questa attività normativa deve essere ispirata a modelli legislativi consolidati in grado di conferire valore e vigore ai procedimenti sanzionatori attivati dal Comune.

La legge 689/81 che rimane la legge generale sulla depenalizzazione contiene tutti gli elementi per validare le procedure e l'attività sanzionatoria dei Comuni.

Alla luce di queste considerazioni si è ritenuto opportuno elaborare un capo di principi generali mutuati dalla predetta legge anche nel regolamento di Polizia Urbana.

Nel capo primo del regolamento si rintracciano riferimenti per l'uso del potere dell'ordinanza sindacale/dirigenziale, sia per quanto riguarda l'ordinanza ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, che per quanto riguarda le ordinanze riparatorie ripristinatorie, che per quanto riguarda i provvedimenti contingibili ed urgenti ex Art. 54 del D.L.vo 267/2000 (riservati in via esclusiva al Sindaco); si tratta di riferimenti da integrare con i principi del diritto amministrativo e con le normative specifiche ed alcune materie.

Il regolamento considera anche le esigenze del danneggiato dal comportamento del contravventore, e mantiene la possibilità di pagamento in misura ridotta, evitando la procedura contravvenzionale amministrativa e le relative spese (alla fine, a carico del contravventore).

Per quanto riguarda gli importi delle sanzioni, questi sono determinati entro i limiti edittali contenuti nell'Art. 10 della legge 689/81, così come aggiornata dalla Legge n° 1/2003.

Tutti gli illeciti amministrativi previsti dal presente regolamento e non già sanzionati da una norma statale o regionale sono sanzionati con un minimo di € 25,00 sino ad un massimo di € 500,00.

La definizione dell'importo del pagamento in misura ridotta da applicare per le violazioni al presente regolamento, sono stabilite con D.G.C. n. in recepimento della modifica del comma 2, articolo 16 della Legge 689/81, modificato dalla Legge 125/2008 articolo 6 bis.

Il capo primo, quindi, contiene le norme che rendono reciprocamente più rispettoso il rapporto tra cittadini e Comune relativamente all'applicazione delle previsioni regolamentari (ingenerale), ma rende anche più efficace l'attuazione delle misure amministrative di coazione, quando se ne presenti la necessità (in particolare con l'esecuzione forzata dell'ordinanza ingiunzione, con le sanzioni amministrative accessorie, con la possibilità di sequestro amministrativo ecc.).

E' noto che l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative tende ad ampliarsi, perdendo rilievo penale molte fattispecie che in passato richiedevano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, la quale potrà invece sempre più dedicarsi ai fatti più importanti che turbano la convivenza civile.

Le leggi di depenalizzazione si sono succedute a far tempo dalla legge 3.5.1967, n. 317 e sino alla legge di principio 24.11.1981, n. 689, da ultima la legge 205/2000 non solo allo scopo di sgravare l'Autorità giudiziaria dei fatti di rilievo minore, ma anche nella consapevolezza che la sanzione amministrativa è una sanzione "effettiva", mentre la sanzione penale è spesso simbolica: è infatti spesso "svuotata" dal patteggiamento, dalla sospensione condizionale della pena, dalle misure sostitutive o alternative, ecc.

Si è cercato di abbracciare tutti gli argomenti tradizionali di un regolamento di polizia urbana, sia per tenere conto delle nuove normative che per la disciplina di fattispecie di comportamenti non normati o di scarsa rilevanza presenti comunque nella vita quotidiana di una comunità.

Il regolamento di Polizia Urbana, pur essendo un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza, tuttavia non può costituire da solo il rimedio sicuro ai problemi che si manifestano nelle aree urbane. Occorre, oltre alla presenza attiva degli organi preposti, anche la disponibilità dei cittadini che, collaborando, si sentano parte attiva nella costruzione di una comunità ancor più vivibile e gradevole.

## INDICE SISTEMATICO

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Servizio di polizia urbana
- Art. 2 Funzioni della Polizia Locale
- Art. 3 Atti di accertamento
- Art. 4 Principio di legalità
- Art. 5 Capacità di intendere e di volere
- Art. 6 Elemento soggettivo
- Art. 7 Concorso di persone
- Art. 8 Solidarietà
- Art. 9 Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art. 10 Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
- Art. 11 Principio di specialità
- Art. 12 Sanzione amministrativa pecuniaria
- Art. 13 Ambito di applicazione del Capo I
- Art. 14 Contestazione e notificazione
- Art. 15 Verbale di accertata violazione
- Art. 16 Facoltà di pagamento in misura ridotta
- Art. 17 Obbligo del rapporto
- Art. 18 Ordinanza ingiunzione
- Art. 19 Sequestro
- Art. 20 Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 21 Opposizione all'ordinanza ingiunzione
- Art. 22 Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e pagamenti incompleti
- Art. 23 Esecuzione forzata
- Art. 24 Prescrizione

### CAPO II - DISCIPLINA DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO CITTADINO

- Art. 25 Definizioni e rimando al vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone
- Art. 26 Commercio su aree pubbliche - Rinvio
- Art. 27 Luna Park, Circhi equestri e attrazioni in genere
- Art. 28 Carovane e bivacchi
- Art. 29 Processioni, cortei e simili
- Art. 30 Spettacoli su aree pubbliche
- Art. 31 Illuminazione straordinaria -luminarie e simili- e addobbi
- Art. 32 Disciplina del verde pubblico in genere
- Art. 33 Giardini e parchi pubblici in dettaglio
- Art. 34 Divieto di giochi sul suolo pubblico adibito a transito
- Art. 35 Lavaggio di oggetti, riparazione veicoli e attività similari
- Art. 36 Innaffiammento di fiori e piante sui balconi
- Art. 37 Esposizione di biancheria e spolveramento di panni e tappeti
- Art. 38 Atti vietati sulle strade e in luoghi pubblici
- Art. 39 Strade campestri
- Art. 40 Manutenzione degli edifici
- Art. 41 Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- Art. 42 Installazione di tende
- Art. 43 Imbrattamento dei muri
- Art. 44 Intralcio alla circolazione
- Art. 45 Atti contrari alla sicurezza vietati in luoghi pubblici
- Art. 46 Raccolta di fondi a scopo benefico

**CAPO III - INSEGNE, PUBBLICITA' E AFFISSIONI IN GENERE**

- Art. 47 Affissioni e manifesti in genere
- Art. 48 Insegne e pubblicità in genere
- Art. 49 Definizioni ed obblighi relativi ai mezzi pubblicitari
- Art. 50 Norme comuni a tutte le forme di pubblicità
- Art. 51 Mezzi pubblicitari provvisori
- Art. 52 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio
- Art. 53 Richiesta di autorizzazione
- Art. 54 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 55 Validità dell'autorizzazione, rinnovo e decadenza
- Art. 56 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 57 Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

**CAPO IV - PULIZIA DEL CENTRO ABITATO E SANITA' PUBBLICA**

- Art. 58 Vigilanza ecologica
- Art. 59 Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 60 Prevenzione dell'inquinamento atmosferico
- Art. 61 Obblighi dei gestori di pubblici esercizi concessionari di occupazione di aree pubbliche
- Art. 62 Disposizioni per i venditori ambulanti
- Art. 63 Pattumiere e recipienti con rifiuti finalizzati alla raccolta differenziata
- Art. 64 Smaltimento improprio dei rifiuti
- Art. 65 Trasporto di materiale di facile dispersione
- Art. 66 Trasporto di sostanze maleodoranti
- Art. 67 Dispersione di polveri nei lavori edili
- Art. 68 Deiezioni canine e attrezzature obbligatorie per i detentori di cani
- Art. 69 Toelettatura e nutrizione degli animali
- Art. 69 Toelettatura e nutrizione degli animali
- Art. 70 Strutture adibite a ricovero per animali
- Art. 71 Piccioni
- Art. 72 Ammasso di rifiuti nelle abitazioni
- Art. 73 Concimazione dei campi
- Art. 74 Sgombero della neve

**CAPO V - QUIETE PUBBLICA**

- Art. 75 Esercizio di attività e lavori rumorosi o che producano odori molesti - Rinvio
- Art. 76 Produzione di rumori nelle abitazioni private
- Art. 77 Rumori nei pubblici esercizi
- Art. 78 Rumori provenienti da cantieri edili
- Art. 79 Schiamazzi, grida e canti
- Art. 80 Detenzione di cani o altri animali rumorosi nelle case
- Art. 81 Suoni prodotti da feste popolari o altre manifestazioni locali
- Art. 82 Uso di sirene e analoghi strumenti sonori
- Art. 83 Operazioni rumorose di carico e scarico di materiali

**CAPO VI - NORME DI SICUREZZA RELATIVE AL CENTRO ABITATO**

- Art. 84 Accensione di fuochi
- Art. 85 Circolazione dei cani in luoghi pubblici
- Art. 86 Norme generali sugli animali pericolosi
- Art. 87 Trasporto di strumenti da taglio

**CAPO VII - TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI**

Art. 88 Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali in genere

Art. 89 Custodia dei cani

Art. 90 Colonie Feline

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 91 Abrogazione di norme precedenti

Art. 92 Entrata in vigore

**Indice delle abbreviazioni pag.**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Servizio di polizia urbana**

- 1) L'attività di polizia urbana è un servizio offerto ai cittadini per contribuire a garantire la libertà dei singoli nella loro sicurezza, la migliore utilizzazione dei beni di uso pubblico e la migliore qualità possibile della convivenza tra i cittadini stessi.
- 2) L'attività di polizia urbana si svolge in attuazione delle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dello Statuto comunale, del presente regolamento e delle norme contenute in altri regolamenti comunali. La stessa si svolge anche in esecuzione di ordinanze o prescrizioni del Sindaco, dei Dirigenti o di altri organi nelle ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti.

#### **Art. 2**

##### **Funzioni della Polizia Locale**

- 1) Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di polizia amministrativa nelle materie delegate da leggi nazionali o regionali;
  - b) funzioni di polizia giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale;
  - c) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'Art. 12 del D.L. 30/4/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
  - d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, collaborando anche con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità per specifiche operazioni;
  - e) servizio di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni, quando non vi siano organi più specificamente deputati allo scopo.

#### **Art. 3**

##### **Atti di accertamento**

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali, Sottufficiali ed Agenti della Polizia Locale con le modalità di cui al successivo Art. 14, nonché dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria.
- 2) Gli operatori della Polizia Locale, quando sono in servizio, hanno l'obbligo di accertare le violazioni alle norme del presente regolamento.
- 3) Gli addetti al servizio di Polizia Locale, per l'accertamento delle violazioni per le quali è previsto una sanzione amministrativa, possono assumere informazioni e procedere ad ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, ed a ogni altra operazione tecnica necessaria all'individuazione del contravventore.
- 4) Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria.
- 5) E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

**Art. 4**  
**Principio di legalità**

- 1) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge o di un regolamento che sia entrato in vigore prima della commissione della violazione.
- 2) Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati.

**Art. 5**  
**Capacità di intendere e di volere**

- 1) Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
- 2) Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

**Art. 6**  
**Elemento soggettivo**

- 1) Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- 2) Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, il contravventore non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

**Art. 7**  
**Concorso di persone**

- 1) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per queste disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

**Art. 8**  
**Solidarietà**

- 1) Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
- 2) Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- 3) Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- 4) Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.



**Art. 9****Non trasmissibilità dell'obbligazione**

1) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per una violazione non si trasmette agli eredi.

**Art. 10****Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative**

1) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dai regolamenti chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

2) Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa norma di legge o di regolamento.

**Art. 11****Principio di specialità**

1) Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

**Art. 12****Sanzione amministrativa pecuniaria**

1) Entro i limiti dell'Art. 10 della legge 689/81 e qualora non sia diversamente stabilito dalla legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione a norme del presente regolamento di Polizia Urbana consiste nel pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00; qualora non vi sia obbligo di ripristino è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste nel presente regolamento.

1 bis) La definizione dell'importo del pagamento in misura ridotta da applicare per le violazioni al presente regolamento, sono stabilite con D.G.C. n. in recepimento della modifica del comma 2, articolo 16 della Legge 689/81, modificato dalla Legge 125/2008 articolo 6 bis.

2) Ove non sia prevista, né nella norma regolamentare né nella legge nazionale o regionale di riferimento, la sanzione amministrativa applicabile per la violazione alle ordinanze e prescrizioni sindacali non altrimenti sanzionate, il contravventore sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

3) Restano salve le sanzioni amministrative accessorie di cui all'Art. 20 e la possibilità di esecuzione di cui all'Art. 23.

4) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

**Art. 13****Ambito di applicazione del Capo I**

1) Le disposizioni di questo capo, unitamente a quanto indicato alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24/11/1981 n. 689, disciplinano il procedimento accertativo e sanzionatorio, ad opera della Polizia Locale, di

tutte le norme di polizia anche se contenute in altri regolamenti comunali che, per la parte in cui sono incompatibili, devono intendersi abrogati.

#### **Art. 14**

##### **Contestazione e notificazione**

- 1) La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- 2) Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, il verbale di accertata violazione, di cui all'articolo seguente, deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni ed a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.
- 3) La notificazione del verbale di accertata violazione deve essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile o dalla legge 20/11/1982 n. 890 (notificazioni a mezzo del servizio postale).
- 4) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine previsto dal comma 2 del presente articolo.
- 5) Le spese di accertamento sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa e sono fissate in € 5,00 ; le spese di accertamento sono riviste e aggiornate dalla Giunta Comunale annualmente. Le spese di notificazione sono conteggiate secondo gli importi in vigore stabiliti dalla vigente normativa.

#### **Art. 15**

##### **Verbale di accertata violazione**

- 1) Ai fini dell'accertamento di cui all'Art. 3 del presente regolamento deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere:
  - a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento;
  - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
  - c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile - nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza dello stesso;
  - d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
  - e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
  - f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi del precedente Art. 9;
  - g) l'indicazione dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi del successivo Art. 19, primo e secondo comma e tutte le indicazioni utili all'imparziale andamento del processo sanzionatorio;
  - h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo e dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità di pagamento relative;
  - i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore;
  - l) l'eventuale dichiarazione del terzo danneggiato, se individuato e presente alla redazione del verbale;
  - m) la sottoscrizione del verbalizzante e del verbalizzato.
- 2) In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione.
- 3) Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio cui appartiene l'accertatore ed una trasmessa al Sindaco, o all'Autorità competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

**Art. 16****Facoltà di pagamento in misura ridotta**

- 1) È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari a un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo, qualora previsto, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 2) Le somme da pagare a titolo di oblazione per le violazioni del presente regolamento sono indicate per ogni fattispecie citata.
- 3) L'oblazione può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla contestazione stessa o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di accertata violazione a mezzo di versamento su Conto Corrente Postale oppure presso gli sportelli del Tesoriere dell'Ente (Istituto bancario); entrambi i metodi di pagamento devono essere chiaramente riportati sul verbale di contestazione.
- 4) Sono a carico del contravventore le spese del procedimento, ivi comprese quelle connesse all'eventuale sequestro (trasporto, custodia, ecc).
- 5) Il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza, qualora la violazione abbia recato danno al patrimonio comunale, può subordinare l'accoglimento dell'oblazione al fatto che il contravventore elimini, in un termine da fissare, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso inutilmente il termine fissato, l'oblazione non potrà essere accolta ed il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza con l'ordinanza ingiunzione, oltre a determinare la sanzione dovuta, può ordinare l'esecuzione d'ufficio degli occorrenti lavori con addebito delle spese ai responsabili, o altrimenti esperire le azioni più opportune per il risarcimento in forma specifica, se possibile, o almeno in forma generica.

**Art. 17****Obbligo del rapporto**

- 1) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'addetto alla Polizia Locale che ha accertato la violazione (salvo il caso di connessione obbiettiva con un reato, nel qual caso il rapporto andrà inviato all'Autorità Giudiziaria) deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza, qualora si tratti di violazioni ai regolamenti comunali o alle ordinanze dello stesso, o altrimenti all'Autorità amministrativa competente.
- 2) Qualora sia stato eseguito il sequestro previsto dall'Art. 3.4, l'agente della Polizia Locale deve immediatamente informare il Sindaco o l'Autorità amministrativa competente, inviando il processo verbale di sequestro.

**Art. 18****Ordinanza ingiunzione**

- 1) Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione ai regolamenti comunali, gli interessati possono far pervenire al Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza scritti difensivi e documenti inerenti i fatti connessi alla presunta violazione e possono chiedere di essere sentiti.
- 2) Il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta e sentito altresì l'eventuale terzo danneggiato, se identificato nel rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per

la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente al Comando della Polizia Locale, che ne darà comunicazione all'interessato trasmettendo contestualmente copia della stessa.

3) Il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza, qualora ritenga fondato l'accertamento, nel determinare l'importo della sanzione amministrativa tra il minimo e il massimo, deve aver riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dal contravventore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

4) Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

5) Il pagamento di quanto ingiunto deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notificazione di detto provvedimento a mezzo di versamento su Conto Corrente Postale oppure presso gli sportelli del Tesoriere dell'Ente (Istituto bancario);

6) Il termine per il pagamento è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

7) L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

#### **Art. 19 Sequestro**

1) Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al Sindaco o al Responsabile del Settore a seconda della competenza con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata, emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

2) Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

3) Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro 60 giorni dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

#### **Art. 20 Sanzioni amministrative accessorie**

1) Il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza con l'ordinanza ingiunzione può disporre la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, permessi ed altri titoli autorizzatori rilasciati o acquisiti in base al presente regolamento di Polizia Urbana o ad altri regolamenti e può, in generale, disporre la privazione o sospensione di facoltà o diritti derivanti da provvedimenti sindacali/dirigenziali di propria competenza.

2) Restano ferme le sanzioni amministrative accessorie e i casi speciali di sanzioni amministrative accessorie di cui agli Art. 20 e 21 della legge 24/11/1981 n. 689.

3) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge o dal presente regolamento, a carico del titolare di una licenza, concessione o nulla-osta o altro titolo autorizzatorio rilasciati o acquisiti ai sensi del presente regolamento o da altro Regolamento Comunale, potrà essere disposta la sospensione o la revoca del provvedimento autorizzativo nei seguenti casi:

- a) per motivi di viabilità;
  - b) per abuso da parte del concessionario o titolare del titolo autorizzatorio;
  - c) per recidiva dell'inosservanza delle norme del presente regolamento;
  - d) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti a violazioni previste nel seguente regolamento;
  - e) per morosità nel pagamento dei tributi, canoni e diritti comunali dovuti dal titolare in conseguenza del titolo autorizzatorio;
  - f) per motivato esercizio del diritto di autotutela dell'Amministrazione.
- 4) Nel caso venga adottata la sospensione dell'atto autorizzativo, questa, salvo diversa indicazione nel provvedimento di sospensione, si protrarrà sino a quando il titolare non avrà adempiuto agli obblighi precisati nel provvedimento di sospensione o in quello per la cui inosservanza la sospensione fu adottata.

#### **Art. 21**

##### **Opposizione all'ordinanza ingiunzione**

- 1) Contro l'ordinanza ingiunzione del Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza e l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'Art. 22 e 23 della legge 24/11/1981 n. 689.
- 2) Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione amministrativa, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione ed a applicare la sanzione stabilita. In tal caso si applica la procedura prevista dagli Art. 24 e 25 della citata legge 689/1981.

#### **Art. 22**

##### **Rateizzazione delle sanzioni pecuniarie e pagamenti incompleti**

- 1) Il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili, prive di interessi, non inferiori a € 20,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento senza penale alcuna.
- 2) Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
- 3) Eventuali pagamenti che non coprano interamente l'importo della sanzione e le relative spese accessorie poste a carico del contravventore verranno trattenuti quali anticipo; il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza ingiunge il pagamento della somma rimanente a mezzo di apposita ordinanza fissando il termine per il pagamento delle somme residue entro il limite massimo di giorni 30 dalla data della notificazione dell'ordinanza stessa all'interessato.

#### **Art. 23**

##### **Esecuzione forzata**

- 1) Salvo che l'autorità giudiziaria, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, abbia disposto la sospensione dell'esecuzione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento il Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, con la procedura di cui all'Art. 27 della legge 689/1981.
- 2) La riscossione delle somme dovute per la sanzione amministrativa e le spese accessorie non pregiudica la facoltà per l'Amministrazione di emanare ordinanze

ripristinatorie o comunque riparatorie, e la loro eventuale coazione od esecuzione d'ufficio.

3) Qualora l'ordinanza del Sindaco, emessa in applicazione del presente regolamento o a seguito di sue violazioni, sia riferita al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, la stessa avrà natura ed efficacia di provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art 54 del D.L.vo 267/2000.

#### **Art. 24** **Prescrizione**

1) Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni soggette a sanzione amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2) L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

## CAPO II

### DISCIPLINA DELL'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DECORO CITTADINO

#### Art. 25

#### **Definizioni e rimando al vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone**

- 1) Quando nel presente regolamento sono usate le parole "luogo pubblico" o "suolo pubblico" s'intende indicare con esse, oltre le strade, le vie, le piazze e in genere i luoghi ed il suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, anche le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata, anche temporaneamente, ad uso pubblico. I medesimi termini designano anche eventuali servitù nate per il solo fatto giuridico di mettere volontariamente un'area propria a disposizione della collettività che si perfeziona con l'inizio dell'uso pubblico.
- 2) Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio, compresi portici, canali e fossi fiancheggianti le strade.
- 3) Per quanto concerne la disciplina dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico ed il relativo sistema sanzionatorio, si rimanda al vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone".

#### Art. 26

#### **Commercio su aree pubbliche - Rinvio**

- 1) La disciplina del commercio su aree pubbliche è normata dall'apposito "Regolamento disciplina del Commercio su aree pubbliche".

#### Art. 27

#### **Luna Park, Circhi equestri e attrazioni in genere**

- 1) Il luna park, i circhi equestri e le attrazioni in genere, dovranno installarsi nelle piazze e nelle aree idonee a ciò destinate dalla Giunta Comunale. Ai sensi dell'Art. 9 comma 2 della L. 18/3/1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" la Giunta Comunale predispone ed aggiorna l'elenco delle aree utilizzabili a tale scopo.
- 2) L'assegnazione dei singoli posti delle attrazioni sarà effettuata dal Comando di Polizia Locale. L'occupazione di un dato posto, anche per lungo tempo, non crea diritti di sorta per l'occupante, il posteggio può in qualsiasi momento, per esigenze motivate, essere cambiato o revocato dal Comando di Polizia Locale.
- 3) E' severamente vietato ai venditori ed ai titolari di attrazioni da luna park di occupare uno spazio superiore a quello assegnato, come pure di spostarsi da un luogo ad un altro senza permesso del Comando Polizia Locale.
- 4) Chiunque con banchi di vendita o con attrazioni da luna park, fiere, circo equestre occupi abusivamente il suolo pubblico, occupi uno spazio diverso o superiore a quello assegnato dal Comando di Polizia Locale è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone. E' inoltre tenuto a smantellare il banco o attrazione in questione per collocarlo nell'esatta posizione stabilita dalla Polizia Locale.
- 5) In caso d'inosservanza all'ordine di sgombero il titolare della licenza sarà denunciato per la violazione dell'Art. 650 del codice penale e non sarà riammesso alla fiera o all'installazione della sua attrezzatura per anni tre.

- 6) Tutte le attrazioni da luna park e da circo equestre dovranno avere ottenuto la licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S., mentre per i congegni automatici da gioco è necessaria la licenza di cui all'Art. 86 T.U.L.P.S.
- 7) I titolari di attrazioni funzionanti elettricamente dovranno, prima di mettere in funzione le attrazioni stesse, esibire al Comando di Polizia Locale il certificato di un tecnico abilitato attestante la regolarità dell'impianto di messa a terra.
- 8) La mancata presentazione del certificato di cui sopra, così come la mancanza della licenza di cui all'Art. 69 T.U.L.P.S., comporta il divieto di mettere in funzione l'impianto stesso, la conseguente emanazione di ordinanza del Sindaco di sospensione dall'attività e la denuncia per la violazione dell'Art. 666 codice penale.
- 9) L'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico non esime il concessionario dall'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni amministrative previste dalle specifiche leggi.
- 10) Tutte le strutture impiegate dovranno essere omologate e possedere il relativo certificato di collaudo annuale.
- 11) Ad occupazione ultimata l'area dovrà essere lasciata nelle stesse condizioni in cui si trovava prima dell'occupazione stessa.
- 12) Per quanto riguarda i venditori ambulanti di generi alimentari, la merce esposta sui banchi di vendita dovrà rispettare le prescrizioni del locale Regolamento d'igiene e le normative nazionali e regionali.
- 13) Chiunque non ottemperi alle prescrizioni contenute nel presente articolo, salvo la fattispecie di violazione non sià già normata da altro regolamento/ordinanza, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00.

#### **Art. 28**

##### **Carovane e bivacchi**

- 1) E' vietato il bivacco, la posa di tende e qualsiasi altra di forma di campeggio su tutto il territorio del comune di Lallio
- 2) Considerato il fatto che non vi sono aree attrezzate idonee sotto il profilo igienico-sanitario e strutturale atte ad ospitare tale attività, il Sindaco emette motivata ordinanza di sgombero immediato indicando il termine entro il quale deve essere liberata l'area. Copia dell'ordinanza viene trasmessa immediatamente al Prefetto di Bergamo in modo che lo stesso possa attivare la forza pubblica per l'esecuzione della stessa in caso di resistenza da parte dei contravventori; ne viene altresì data notizia al Comando Carabinieri competente per territorio.
- 3) Chiunque bivacchi, posi tende da campo e attui qualsiasi altra di forma di campeggio o soggiorno diverso dalla sosta dei veicoli è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €150,00 a € 500,00.
- 4) Chi non effettui lo sgombero entro i termini previsti dall'ordinanza del Sindaco di cui al punto 2 è punito ai sensi del vigente codice penale (Art. 650 c.p.)

#### **Art. 29**

##### **Processioni, cortei e simili**

- 1) Le processioni o altre manifestazioni religiose e civili che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e comunque , salvo apposita ordinanza, non in contrasto con la segnaletica vigente. Di dette manifestazioni ne deve essere data comunicazione al Sindaco con almeno sette giorni di anticipo (24 ore per i funerali); se la manifestazione richiede consistenti modifiche alla viabilità locale la comunicazione deve essere presentata al Sindaco con almeno quindici giorni di anticipo.
- 2) I cortei funebri, muovendo dal luogo ove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa o al luogo in cui si svolgeranno i riti funebri, per poi procedere rispettando le eventuali



particolari disposizioni della Polizia Locale, i divieti imposti, la segnaletica stradale, per raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

3) Si applicano in ogni caso le disposizioni degli Art. 25, 26 e 27 del T.U.L.P.S. Art. 118 (Cortei funebri)

4) Qualora non venga effettuata la comunicazione di cui al comma 1 o non vengano osservate le eventuali particolari disposizioni della Polizia Locale relativamente al percorso, l'organizzatore o il titolare dell'agenzia che cura il trasporto funebre nel caso dei funerali, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.

5) Chiunque interrompe o turba lo svolgimento di processioni, cortei e simili soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 30**

#### **Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche**

1) Ferme le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle autorizzazioni per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno essere eretti palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifica autorizzazione del Sindaco su parere della Commissione Comunale per i locali di pubblico spettacolo, ove richiesto.

2) Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico per quanto attiene alla statica e alla prevenzione incendi.

3) Il collaudo tecnico dovrà essere effettuato da tecnico professionista abilitato.

4) Tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata presso l'ufficio di Polizia Locale almeno 60 giorni prima dell'evento. Qualora il trattenimento sia di piccola entità andrà presentata, a norma del T.U.L.P.S. e s.m.i., apposita Dichiarazione di Inizio Attività con almeno 30 giorni di anticipo.

5) Il richiedente dovrà allegare alla domanda una assunzione di responsabilità, documentata dalla copia di una polizza R.C., fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile né civilmente né penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivanti dalle installazioni autorizzate.

6) Chiunque non si attenga alle prescrizioni definite dal presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00.

### **Art. 31**

#### **Illuminazione straordinaria -luminarie e simili- e addobbi**

1) L'installazione di illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., necessita di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale, a seguito di presentazione di regolare domanda, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le norme che regolano la pubblicità sul territorio.

2) Il richiedente dovrà allegare la "dichiarazione di conformità" di un elettricista abilitato, ai sensi della legge n. 46/90, attestante la regolarità dell'installazione dell'impianto.

3) Le eventuali mensole e pali di sostegno dovranno essere decorosi ed essere tinteggiati in modo uniforme, eventualmente come da prescrizioni imposte nell'autorizzazione.

4) Il Comando di Polizia Locale dovrà essere consultato per quanto attiene la viabilità.

5) Il richiedente dovrà allegare alla domanda una assunzione di responsabilità, documentata dalla copia di una polizza R.C., fermo restando che il Comune non sarà in nessun modo responsabile né civilmente né penalmente degli eventuali danni cagionati a terzi, anche se derivanti dalle installazioni autorizzate.

6) Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta del Sindaco o il Responsabile del Settore a seconda della competenza, le installazioni luminose quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio.

7) Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni. L'autorizzazione del Responsabile del Settore è in ogni caso rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.

8) Gli impianti di illuminazione straordinaria ed addobbi in genere sia orizzontali che verticali aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi e sporgenti oltre il limite del marciapiede, se presente, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m. 5,10.

9) Chiunque installi impianti di illuminazione straordinaria privo dell'apposita autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

### **Art. 32**

#### **Disciplina del verde pubblico in genere**

1) Fatto salvo quanto stabilito nell'Art. 15 del Codice della strada, nei giardini pubblici e loro vialetti pedonali, nelle aiuole spartitraffico e sulle rotonde è vietato:

- a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio arboreo e floreale e gli arredi;
- b) esercitare i giochi esplicitamente vietati da apposite segnalazioni o svolgere competizioni sportive non autorizzate;
- c) entrare, se non autorizzati, con qualsiasi veicolo a motore;
- d) introdurre o collocare sedie, tavoli, panche o qualsiasi altro arredo privato;
- e) condurre i cani, salvo che negli spazi appositamente consentiti.
- f) accendere fuochi di ogni genere o barbecue per cucinare cibi;
- g) arrampicarsi sugli alberi o mettere in atto altri comportamenti potenzialmente pericolosi per la propria incolumità e per quella degli altri;

2) Chiunque non si attenga alle disposizioni e prescrizioni di cui al comma 1 è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00

### **Art. 33**

#### **Giardini e parchi pubblici in dettaglio**

1) il presente articolo disciplina l'utilizzo dei 7 parchi pubblici dislocati nel territorio comunale e più precisamente:

- in via Europa
- in via Pascoletto
- in via Gramsci
- in via Marconi
- in via Colleoni
- in via la Centrale
- il costituendo parco urbano dislocato in Via Pesenti - Via XXIV Maggio

2) All'interno del parco di via Europa è vietato:

- il gioco del calcio
- l'ingresso dei cani;
- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini che conducono le biciclette dotate di rotelle)
- l'utilizzo di Skateboard e pattini a rotelle tranne dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00 all'interno dell'area all'uopo attrezzata (arena);

3) All'interno del parco di via Pascoletto è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'ingresso dei cani;
- il gioco del calcio
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini che conducono le biciclette dotate di rotelle)
- l'utilizzo di skateboard e pattini a rotelle al di fuori degli orari consentiti;

4) All'interno del parco di via Gramsci è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'ingresso dei cani;
- il gioco del calcio
- l'utilizzo delle biciclette

5) All'interno del parco di via Marconi è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- il gioco del pallone
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini che conducono le biciclette dotate di rotelle)
- l'utilizzo di skateboard e pattini a rotelle al di fuori degli orari consentiti;

6) All'interno del parco di via Colleoni è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini che conducono le biciclette dotate di rotelle)
- l'utilizzo di skateboard e pattini a rotelle al di fuori degli orari consentiti;
- L'ingresso dei cani;

Sono consentiti il gioco del calcio e quello della pallavolo negli appositi spazi.

7) All'interno del parco di via la Centrale è vietato:

- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini che conducono le biciclette dotate di rotelle)
- l'utilizzo di skateboard e pattini a rotelle al di fuori degli orari consentiti;
- Il gioco del calcio.

7 bis) All'interno del parco di via Europa è vietato:

- il gioco del calcio
- l'ingresso dei cani;
- l'ingresso dei ciclomotori/motocicli;
- l'utilizzo delle biciclette (eccettuati i bambini che conducono le biciclette dotate di rotelle)

8) Gli orari di apertura dei parchi sono i seguenti:

08.30 - 21.00 periodo estivo (1 Maggio - 30 Settembre)

09.00 - 18.00 periodo invernale (1 Ottobre - 30 Aprile)

Gli stessi possono essere modificati con atto della Giunta Comunale reso opportunamente pubblico con appositi cartelli.

9) Nei giardini e parchi pubblici, sono vietate, le manifestazioni, attività e spettacoli (di qualsiasi natura) svolte in assenza di apposita Dichiarazione di Inizio Attività nonché formalmente autorizzate dalla Giunta comunale .

Sono autorizzabili le occupazioni temporanee effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e delle O.N.G. (Organizzazioni non Governative) per lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e di interesse generale della collettività.

10) Chiunque non si attenga alle disposizioni e prescrizioni di cui ai commi da 1 a 9 è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00

11) Chiunque non si attenga alle prescrizioni di cui al comma 9 è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

#### **Art. 34**

#### **Divieto di giochi sul suolo pubblico adibito a transito**

1) Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti da lancio, con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio o danno alla circolazione, ovvero pregiudizio all'incolumità di persone o cose.

2) Chiunque non si attenga alle prescrizioni di cui al presente articolo è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

#### **Art. 35**

##### **Lavaggio di oggetti, riparazione veicoli e attività similari**

1) È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico lavare i veicoli o cose in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle determinate da forza maggiore, e qualsiasi tipo di attività che possa causare lo sporcamento del suolo pubblico o arrecare in genere molestia alla collettività.

Le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

#### **Art. 36**

##### **Innaffiamento di fiori e piante sui balconi**

1) L'innaffiamento di fiori e piante posti sui balconi che danno sulla pubblica via o su aree soggette al pubblico transito deve essere effettuata in orari tali e con cautele tali da ovviare qualsiasi scolo d'acqua che possa cagionare inconvenienti alle cose o alle persone transitanti.

2) I vasi di fiori devono essere collocati in modo tale da evitare la possibile caduta all'esterno.

3) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150.000.

#### **Art. 37**

##### **Esposizione di biancheria e spolveramento di panni e tappeti**

1) E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie e le piazze, panni, tappeti o altri oggetti simili.

2) la stenditura della biancheria deve essere effettuata con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il gocciolamento di acqua sulle aree sottostanti se esposte al pubblico passaggio.

3) E' vietato stendere panni sui balconi e sulle finestre delle abitazioni prospicienti le pubbliche vie e le piazze in occasione di festività nazionali o manifestazioni di particolare rilievo per la comunità.

4) Qualsiasi attività si svolga su balconi o da finestre prospicienti le pubbliche vie e le piazze, dovrà effettuarsi in modo tale da non recare disturbo al vicinato, né arrecare inconvenienti igienici a terzi transitanti sulla pubblica via o turbare il decoro del paese.

5) Ai contravventori si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art. 38**

##### **Atti vietati sulle strade e in luoghi pubblici**

1) Nessuno può, senza autorizzazione del competente Ufficio Tecnico, fare opere o manomissioni, anche temporanee, sulle strade di proprietà del Comune, pubbliche o private ad uso pubblico.

2) Compiere atti di pulizia personale o soddisfare naturali esigenze che possano offendere la pubblica decenza.

3) esporsi in abiti indecorosi che possano offendere la pubblica decenza.

4) Fatte salve le norme di carattere penale, chiunque non si attenga alle prescrizioni di cui al presente articolo è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

**Art. 39**  
**Strade campestri**

- 1) Le strade campestri devono essere mantenute dai proprietari e dagli affittuari dei fondi che servono in perfetta efficienza; le stesse devono essere mantenute libere da ogni ostacolo e prive di insidie per chi vi transiti.
- 2) Chiunque non si attenga alle prescrizioni di cui al presente articolo è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

**Art. 40**  
**Manutenzione degli edifici**

- 1) I proprietari dei caseggiati prospicienti le aree soggette al pubblico passaggio dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione in modo tale che le stesse non possano provocare danni a terzi.
- 2) Le grondaie e i canali pluviali dovranno essere tenuti in buone condizioni di manutenzione al fine di evitare dispersioni d'acqua che possano molestare i passanti nella pubblica via.
- 3) I proprietari di immobili sono tenuti a vigilare della sporgenza delle tegole o di altri mezzi di copertura dai tetti che danno sulla pubblica via o su luoghi aperti al pubblico. Detti proprietari devono ovviare con sollecitudine a qualsiasi pericolo di caduta sulla pubblica via o sui luoghi aperti al pubblico.
- 4) In caso di pericolo i proprietari debbono immediatamente collocare gli opportuni segnali stradali per segnalare la situazione ai transitanti sulla pubblica via.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre o altro, di apporre visibili segnali ed avvisi al fine di evitare imbrattamenti ai passanti.
- 4) I contravventori di cui ai commi da 1 a 4 sono soggetti, previa emanazione di apposita ordinanza del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo che specifichi gli interventi da eseguirsi, alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.
- 5) I contravventori alle norme definite al comma 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

**Art. 41**  
**Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati**

- 1) È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa d'intasamento, nonché introdurre rifiuti solidi o liquidi di ogni genere nelle caditoie destinate allo scolo delle acque e nei tombini.
- 2) I proprietari degli edifici devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
- 3) Chiunque non si attenga alle prescrizioni di cui al presente articolo è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.

**Art. 42**  
**Installazione di tende**

- 1) Chiunque intenda esporre tende su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita Denuncia di Inizio di Attività all'Ufficio Tecnico Comunale, indicando la via, il numero civico dell'edificio, il numero e l'esatta posizione delle aperture che si intende munire di tenda.

- 2) Al fine di poter adeguatamente valutare il rispetto del decoro edilizio ed ambientale, nella denuncia di inizio di attività dovranno essere indicati materiali, forme, colori, dimensioni e sporgenze delle tende, il tutto supportato da adeguata documentazione grafica e fotografica, onde consentire un attento giudizio da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 3) Le tende in generale dovranno essere mobili, non dovranno determinare ostacolo di carattere viabilistico né occultare la pubblica illuminazione, la toponomastica ed i cartelli della segnaletica stradale.
- 4) Le tende non dovranno presentare elementi rigidi o contundenti tali da costituire pericolo all'incolumità delle persone ed alla circolazione. In caso di eventi atmosferici di particolare rilevanza, se da esse potesse derivare intralcio o pericolo, è obbligo procedere alla chiusura immediata delle stesse.
- 5) Le tende e loro accessori devono avere l'orlo inferiore, sia frontale che laterale, compresi frange ed ornamenti in genere, ad una altezza non minore di m. 2,20 dal suolo per le nuove installazioni.
- 6) La sporgenza massima consentita non può essere superiore alla larghezza del marciapiede rialzato o, in assenza dello stesso, deve essere tale da non arrecare danno o pregiudizio a terzi e comunque deve rimanere in armonia con il decoro urbano.
- 7) Le misure della sporgenza massima potranno anche essere ridotte, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.
- 8) L'esposizione di qualsiasi tenda su spazi pubblici o su aree soggette al pubblico passaggio, è subordinata al pagamento della relativa tassa per l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel vigente Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
- 9) In caso di assenza di titolo abilitativo o di esecuzione della posa in difformità da quanto dichiarato, l'Ufficio Tecnico Comunale applicherà le sanzioni previste dal T.U. sull'Edilizia.
- 10) In caso di installazioni in assenza di dichiarazione di inizio attività, l'abuso, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, potrà essere sanato nel termine di giorni 90 dall'ingiunzione di demolizione emessa dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inottemperanza l'Ufficio Tecnico Comunale procederà secondo quanto definito dal vigente T.U. dell'Edilizia.

#### **Art. 43**

##### **Imbrattamento dei muri**

- 1) E' vietato imbrattare con scritti o disegni i muri di qualsiasi edificio pubblico o privato.
- 2) Per quanto riguarda gli edifici privati i contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00 fatta salva l'applicazione dell'Art. 635 del Codice penale, in ogni caso applicabile qualora il fatto sia commesso su edificio pubblico.
- Qualora i proprietari non provvedano nei termini stabiliti dall'Autorità Comunale, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venire eseguita d'ufficio.
- Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, sempre rivalendosi nei confronti del proprietario.
- Resta in ogni caso a carico dei proprietari, sia pubblici che privati, provvedere a ripristinare a propria cura e spese l'intonaco, le tinte e la superficie dei manufatti

#### **. 44**

##### **Intralcio alla circolazione**

- 1) È vietato nei luoghi soggetti a pubblico passaggio pedonale e veicolare, importunare, con comportamenti invasivi, conducenti di veicoli e pedoni con richieste di denaro anche previa offerta di oggetti e/o servizi.
- 2) Chiunque non ottemperi alla disposizione sopra riportata soggiace all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 45****Atti contrari alla sicurezza vietati in luoghi pubblici**

- 1) È vietato sedersi o sdraiarsi sulla carreggiata stradale o nelle piazze, sotto i portici, nel cimitero, sulle soglie di edifici pubblici e di chiese quando ciò costituisca intralcio o pericolo o offenda la morale pubblica.
- 2) È altresì vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle recinzioni, sui monumenti, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.
- 3) Le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.
- 4) Qualora le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 vengano poste in essere nel cimitero comunale la sanzione amministrativa pecuniaria va da € 50,00 ad € 300,00 fatta salva l'applicazione di eventuali norme penali.

**Art. 46****Raccolta di fondi a scopo benefico**

- 1) Sono ammesse le raccolte di fondi a scopo benefico con l'osservanza delle norme di leggi vigenti in materia manifestazioni di sorte locale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430.

### CAPO III

#### INSEGNE, PUBBLICITA' E AFFISSIONI IN GENERE

##### Art. 47

##### Affissioni e manifesti in genere

- 1) E' vietato effettuare affissioni fuori dai luoghi a ciò destinati dall'Ente.
- 2) È vietato altresì stracciare, sporcare, alterare i manifesti e gli avvisi pubblici e danneggiare i quadri e le bacheche adibiti all'affissione.
- 3) È vietato inoltre applicare manifesti sui pali della pubblica illuminazione, sulle paline semaforiche e su parti di immobili privati.
- 4) Chiunque violi il dettato del presente articolo è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00.
- 5) La rimozione delle affissioni non conformi deve essere eseguita dal contravventore, se identificato; in caso contrario gli stessi verranno rimossi dai servizi tecnici dell'Ente.

##### Art. 48

##### Insegne e pubblicità in genere

- 1) Le norme del presente titolo si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda commerciale, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree private, pubbliche o di uso pubblico.
- 2) Quanto segue viene applicato sussidiariamente alle disposizioni contenute nel Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) ed al Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.
- 3) Oltre a quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, ingenerare confusione con i segnali stradali o che comunque sono in contrasto con la vigente normativa in materia di circolazione stradale.

##### Art. 49

##### Definizioni ed obblighi relativi ai mezzi pubblicitari

- 1) Si definiscono:
  - a) **"insegna di esercizio"**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Si definisce "stele o totem" l'insegna realizzata su pannello scatolato, traliccio o solido verticale, rigido, autoportante, indipendente e fissato direttamente al suolo. Può essere costituita anche da un insieme di targhe in modo tale da essere un unico manufatto uniforme. Può essere mono o plurifacciale, illuminato e luminoso. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano, secondo la propria collocazione, in:
    - a.1) bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
    - a.2) bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
    - a.3) frontali (insegne di esercizio installate in corrispondenza delle aperture della sede dell'attività);
    - a.4) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
    - a.5) su palina;



**a.6)** realizzate con tecniche pittoriche o a mezzo di pellicole di vario materiale direttamente sul muro o su altri elementi delle facciate.

-Per le insegne a tetto, su pensilina o sulle facciate, comprese quelle pittoriche, è ammessa una dimensione massima di 20 mq.

-Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m. 2,20.

-Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi e sporgenti oltre il limite del marciapiede, se presente, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m. 5,10.

-Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio non può superare il margine del marciapiede, se presente, e comunque non può essere superiore a m. 1,00.

-Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave delle aperture, od immediatamente sopra lo stesso, fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi di aeroilluminazione del locale. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 50 ed essere contenute all'interno della larghezza del vano stesso.

-È vietata l'installazione di insegne sui parapetti di balconi.

**b) "preinsegna":** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni comprese nel minimo 1 m ed un massimo di 1,5 m per la larghezza e 0, 20 m e 0,30 m per l'altezza. È ammesso l' abbinamento, su un' unica struttura di sostegno, di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un' unica autorizzazione.

**c) "cartello":** manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

**d) "striscione, locandina e stendardo":** 'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Se posizionati al di sopra della carreggiata il bordo inferiore in ogni suo punto deve essere ad una distanza minima di m. 5,10 dalla piano della carreggiata.

**e) "segno orizzontale reclamistico":** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non deve comportare alcun rischio o turbativa alla circolazione stradale.

**f) "impianto pubblicitario di servizio":** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

**g) "impianto di pubblicità o propaganda":** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Gli impianti di pubblicità o propaganda ricomprendono:

**h) "targa":** impianti riferiti ad attività rientranti nel campo delle arti, dei mestieri, delle professioni e degli uffici, comunque non commerciali.

Riportano scritte in caratteri alfanumerici completate eventualmente da un simbolo o marchio. Le targhe avranno dimensioni ridotte e non superiori mezzo metro quadrato e dovranno essere collocate negli stipiti della porta della sede dell'attività o dell'ingresso alle pertinenze accessorie, lateralmente alla porta, o ingresso, oppure sui battenti dei medesimi. Può essere illuminata ma non luminosa.

**i) "targa pubblicitaria":** simili alle targhe per dimensioni e caratteristiche, si differenziano per l'ubicazione che potrà avvenire in luoghi diversi dalla sede di esercizio o dalle pertinenze accessorie, nei soli casi in cui la sede stessa dell'attività sia poco o per nulla visibile dalla strada e/o da spazi pubblici e/o di uso pubblico.

**l) "bacheca":** vetrinette con fronte protetto da una lastra trasparente antistante ed apribile e finalizzata a riportare informazioni suscettibili di modificazione senza con ciò necessitare di approvazioni reiterate e per questo costituire forma pubblicitaria. Possono avere dimensioni massime di cm 100 larghezza x 200 di altezza. Per sporgenze superiori a 4 cm deve essere garantito, a norma di legge, lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote. Può essere illuminata ma non luminosa.

**m) "tende solari":** i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici a protezione di vetrine e/o ingressi. Nel caso in cui le tende riportino messaggi pubblicitari, seguono le medesime norme previste per la posa di cartelli e mezzi pubblicitari.

**n) "pubblicità multimediale":** consiste nell'installazione di apposite pannellature e schermi multimediali. Le pannellature dovranno avere la dimensione massima di (6,00 mt. X 4,00 mt.) e potranno essere autorizzate solo ed unicamente su viabilità principali. Gli schermi di dimensione massima pari a 60 pollici potranno essere autorizzati solo ed unicamente all'interno di isole o vie a prevalente frequentazione pedonale e comunque in ambiti non caratterizzati da eccessivo passaggio di autoveicoli. È vietata nel centro storico ed in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi cimiteriali e di luoghi di culto. Ogni autorizzazione potrà, inoltre, contenere ulteriori prescrizioni specifiche.

Sono esclusi da detta definizione gli impianti utilizzati da amministrazioni pubbliche per fornire informazioni utili alla collettività.

**o) "volantinaggio":** distribuzione, di norma porta a porta, di materiale pubblicitario e/o informativo in forma prevalentemente cartacea. Dimensione massima del volantino formato standard A3. Il volantinaggio non necessita di autorizzazione preventiva ad esclusione che venga effettuato sulla pubblica via tramite supporti/contenitori e/o personale adibito alla distribuzione brevi mano; il numero massimo di supporti/contenitori autorizzabili per via ammonta a 3. È vietato, su tutto il territorio comunale, il volantinaggio effettuato mediante collocazione del mezzo pubblicitario sui mezzi di trasporto in sosta.

**p) "pubblicità sui veicoli":** la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere. Si richiama quanto previsto dall'Art. 57 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

**q) "pubblicità fonica":** la diffusione di pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'Art. 23 del D.Lgs 30/4/92 n° 285, così come modificato dall'Art. 13 del D.Lgs 10/9/93 n° 360 con le seguenti limitazioni: La pubblicità fonica deve essere autorizzata dal Comune per tutte le strade di proprietà comunale e non ricadenti all'interno dei centri abitati. All'interno dei centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,30 dei giorni feriali. Nei giorni festivi e fuori dagli orari è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso, politico e simili. È comunque vietata: nel centro storico e in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di luoghi cimiteriali e di luoghi di culto. Ogni autorizzazione potrà, inoltre, contenere ulteriori prescrizioni specifiche in funzione del percorso scelto.

2) La propaganda elettorale è disciplinata dalle norme statali che regolano la materia.

3) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

4) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **Art. 50**

##### **Norme comuni a tutte le forme di pubblicità'**

1) Per tutte le fattispecie di pubblicità, per pertinenze accessorie si intendono gli spazi ed aree limitrofe alla sede dell' attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

2) In caso di pertinenze accessorie comuni a più attività, è necessario utilizzare un mezzo pubblicitario unitario.

3) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

4) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere comunicata prima del ritiro dell'autorizzazione.

5) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, di un triangolo o di un ottagono. L' uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell' intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.

6) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente e fatte salve le prescrizioni di cui alla legislazione a tutela dei portatori di handicap.

6bis) I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada e definiti nell'art.48 del relativo Regolamento di Esecuzione, installati sia all'esterno che all'interno del centro abitato, non devono superare la superficie di sei mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di venti mq. Il limite delle dimensioni massime ammissibili è ridotto a 2 mq per le insegne a bandiera. Per le dimensioni delle preinsegne, si veda quanto disposto dal precedent art. 49.

7) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell' attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli. Al di fuori dei centri abitati le combinazioni di rosso e di verde nei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi in prossimità di intersezioni semaforizzate sono vietate ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle stesse se a meno di 15 metri dal limite della carreggiata. Le combinazioni di rosso e di verde per cartelli o mezzi pubblicitari luminosi posti in centro abitato sono in ogni caso vietate ad una distanza, dalle intersezioni semaforizzate, inferiore ai 150 metri, qualunque sia la distanza dal limite della carreggiata.

8) La croce rossa luminosa, anche con luce intermittente all'interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

9) La croce verde luminosa, anche con luce intermittente all'interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare farmacie.

10) Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, delle bacheche e delle insegne di esercizio dei chioschi, è vietato fuori ed entro i centri abitati nei seguenti punti:

- nelle isole spartitraffico delle intersezioni canalizzate;
- lungo le aiuole o banchine spartitraffico fra le carreggiate;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento ad eccezione delle transenne parapetonali in centro abitato;
- all'interno dei parchi e delle aree verdi comunali;
- a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri, scuole e sulle loro recinzioni o mura di cinta.

11) Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità. Il posizionamento di cartelli entro i centri abitati è disciplinato dall' art 51 comma 4 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92).

12) È consentito il posizionamento ad una distanza non inferiore all'interno ed esterno del centro abitato rispettivamente a non meno di m. 2 e m. 3 dal limite della carreggiata e lasciando comunque libero il marciapiede. La distanza dal limite della carreggiata non deve essere rispettata per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti purché venga lasciato libero il marciapiede.

13) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

14) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **Art. 51**

#### **Mezzi pubblicitari provvisori**

1) Possono essere autorizzati cartelli ed altri mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o loro consorzi, di enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, di Enti Pubblici, di Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali e Associazioni senza scopo di lucro.

2) L'autorizzazione per la posa potrà essere concessa, in deroga alle disposizioni del presente Capo, esclusivamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell' iniziativa cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e comunque senza arrecare turbamento o pericolo alla collettività.

2bis) Sulla Via Provinciale o sulle strade visibili dalla Via provinciale, per la posa di striscioni pubblicitari temporanei effettuata da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro, al fine di promuovere manifestazioni e spettacoli all'interno del centro abitato, l'autorizzazione comunale è subordinata alla presentazione alla Provincia di Bergamo di una comunicazione, che sostituisce il rilascio di nulla osta per posa mezzo pubblicitario. Alla richiesta di autorizzazione comunale dovrà essere pertanto allegata copia di tale comunicazione recante timbro di ricevuta apposto dal competente ufficio provinciale.

3) Per le attività culturali che si svolgono sul territorio è consentita l'installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili appoggiate direttamente sul suolo.

#### **Art. 52**

##### **Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree adibite a parcheggio**

- 1) Al di fuori dei centri abitati il posizionamento di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio è disciplinato dall' Art. 52 e dall' Art. 51 comma 7 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
- 2) All' interno del centro abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5 % delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio qualora si tratti di strade di tipo D ed E.
- 3) E' vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.
- 4) E' autorizzabile la collocazione di insegne di esercizio avente superficie massima di mq 6.
- 5) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.
- 6) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **Art. 53**

##### **Richiesta di autorizzazione**

- 1) Chiunque intenda esporre insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere su spazio pubblico o su aree soggette a pubblico passaggio, nonché su aree private ad uso pubblico, dovrà presentare apposita istanza all'Ufficio Polizia Locale con le sottoriportate modalità, finalizzata ad ottenere regolare autorizzazione amministrativa. A tal scopo l'ufficio di Polizia Locale predispone apposita modulistica. Ai sensi dell'Art. 53 del Regolamento di attuazione del C.d.S, l'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati è rilasciata dagli enti proprietari delle strade. Per strade di proprietà comunale si seguono le medesime procedure e di seguito riportate. Qualora i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari posti sul territorio di altri enti siano visibili da strade di proprietà comunale, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario è soggetta al nulla osta di questo Comune. Lungo le strade di proprietà di altri Enti, ma ubicate in centro abitato, la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è Comunale, previo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada; che dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione. Qualora i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari siano posti lungo la sede ferroviaria, ma siano visibili da strade di proprietà di questo Comune, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione è dell'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta di questo Comune.
- 2) La richiesta di autorizzazione, in bollo, deve contenere:
  - l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o della persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale (con allegata copia di documento di riconoscimento);
  - estratto di planimetria di P.R.G. in scala 1:2000 con individuazione ove viene posizionato l'impianto/manufatto;
  - un elaborato tecnico in duplice copia in scala non inferiore a 1 : 200 con l'esatta indicazione della posizione del mezzo pubblicitario, la presenza di marciapiedi, la larghezza della sede viaria, la distanza dello stesso dal ciglio

stradale e dalle intersezioni, la distanza da altri impianti pubblicitari, da cartelli stradali, da distributori di carburante ed edifici di interesse storico e/o ambientale;

- una relazione tecnica contenente:
  - descrizione e caratteristiche costruttive del manufatto;
  - precisazione delle caratteristiche di luminosità e di colore;
  - individuazione della posizione del mezzo pubblicitario in relazione al regime di uso dell'area: pubblica, privata di uso pubblico, privata;
  - calcolo della proiezione, anche se esigua, del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o di uso pubblico;
  - dichiarazione che la posa sarà eseguita a regola d'arte da ditta qualificata della quale devono essere indicati i dati;
  - indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato;
  - bozzetto a colori, in duplice copia, del mezzo pubblicitario;
  - indicazione della dicitura riportata sul mezzo pubblicitario;

-la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante; nella stessa devono altresì comparire i mezzi pubblicitari, nonché i cartelli stradali più prossimi;

-eventuale nulla osta del proprietario della strada, del fabbricato o dell'area, o dell'amministratore in caso di condominio.

-qualora i mezzi pubblicitari fossero visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, occorre presentare il preventivo nulla osta di quest'ultimo;

-il nominativo e la sede della ditta esecutrice del manufatto pubblicitario;

-l'autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato, e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;

-eventuali altri documenti ritenuti indispensabili ai fini istruttori.

3) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere contestualmente richiesta l'apposita autorizzazione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

4) In caso di spostamento dell'impianto, variazione della dicitura, modifiche, ecc., dovrà essere presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

5) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

6) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **Art. 54**

##### **Rilascio dell'autorizzazione**

1) Entro il termine di 60 gg. successivi alla data di protocollo di ricevimento della documentazione completa, l'ufficio di Polizia Locale provvederà al rilascio dell'autorizzazione all'installazione, oppure darà comunicazione motivata del diniego al rilascio. Il termine di sessanta giorni può essere sospeso una sola volta nel caso in cui si inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione, o per il tempo necessario all'acquisizione del nulla osta da parte di altri Enti.

2) Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.

3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e

sostituzione e di manutenzione in genere che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato e secondo le esigenze del decoro cittadino.

4) In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

5) Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza e verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Locale della persistenza dei requisiti.

6) L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di mezzi pubblicitari rientranti nei casi previsti dall'Art. 11 (esenzione dell'imposta) contenuto nel Regolamento Comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni.

7) Il titolare dell'autorizzazione ha la facoltà, trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, di richiedere la variazione del messaggio pubblicitario autorizzato. In tal caso dovrà presentare apposita domanda contenente duplice copia del nuovo bozzetto e dichiarazione del perdurare delle condizioni di cui all'autorizzazione originale; in ogni caso non viene mutata la scadenza dell'autorizzazione iniziale.

8) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

9) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

#### **Art. 55**

##### **Validità dell'autorizzazione, rinnovo e decadenza**

1) L'autorizzazione ha validità massima di anni tre. Allo scadere dell'autorizzazione, gli impianti devono essere rimossi entro il termine perentorio di trenta giorni. Scaduto tale termine, il mezzo pubblicitario si intenderà non autorizzato ed assoggettabile pertanto a provvedimento amministrativo sanzionatorio.

2) L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che il medesimo soggetto titolare dell'autorizzazione presenti istanza di rinnovo almeno trenta giorni prima della data di scadenza. La domanda deve essere semplicemente corredata della dichiarazione del titolare che attesti il perdurare dei requisiti di cui all'autorizzazione originale e le condizioni di perfetta manutenzione del manufatto. Alla richiesta di rinnovo deve essere allegato il nulla-osta dell'ente proprietario della strada, ove previsto, e la copia dei pagamenti dell'imposta sulla pubblicità effettuati nell'ultimo triennio.

3) L'autorizzazione decade in caso di mancata realizzazione delle opere entro 180 giorni dalla data del rilascio, o in caso di mancato ritiro dell'autorizzazione stessa entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio.

4) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

5) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.



**Art. 56****Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

-Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

-Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

-Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

-Procedere alla rimozione, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;

-Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, aggiornata ad ogni variazione, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

-Amministrazione rilasciante

-Soggetto titolare

-Numero dell'autorizzazione

-Data di scadenza

-L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.

-L'autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell'insediamento e dell'esercizio dell'attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

2) Chiunque commetta violazioni al presente articolo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie del Codice della Strada ( D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. ) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) e del Regolamento Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni.

3) Per le violazioni non specificamente previste dalla normativa di cui sopra, la sanzione amministrativa pecuniaria da comminarsi ammonta ad una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

**Art. 57****Rimozione di mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette**

1) Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi e pertanto sanzionabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o nei casi in cui la stessa sia decaduta o non rinnovata entro i termini previsti dal presente capo.

2) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente sono soggetti all'applicazione di quanto previsto dall'Art. 23 del D. Lgs. 285/92 e collegati contenuti nel relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.



## CAPO IV

### PULIZIA DEL CENTRO ABITATO E SANITA' PUBBLICA

#### Art. 58

##### Vigilanza ecologica

- 1) La vigilanza e la tutela nei confronti dell'inquinamento dell'aria, del suolo, dell'acqua e da rumore è disciplinata dal T.U.L.S. 27.7.1934, n. 1265, della legge 23.12.1978, n. 833, nonché dalle norme nazionali e regionali specifiche ai singoli settori tutelati .
- 2) E' altresì disciplinata dal vigente regolamento locale di igiene, dal presente regolamento, nonché da ordinanze del Sindaco, sia quale Autorità sanitaria locale che quale Ufficiale di Governo.
- 3) Gli interventi di vigilanza nel settore dell'ecologia sono svolti dall'ASL di Bergamo in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale e la Polizia Locale.
- 4) Restando salve le ulteriori competenze stabilite dalle leggi nazionali e regionali, anche a favore delle Guardie ecologiche volontarie.
- 5) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni può emettere Ordinanze contingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica o nell'esercizio di funzioni derivanti dalla qualifica di ufficiale di governo.
- 6) Salvo quanto previsto da norme più specifiche e salva l'ipotesi di reato di cui all'Art. 650 C.P., l'inottemperanza alle ordinanze e prescrizioni del Sindaco, emesse in funzione della salvaguardia ambientale, anche a carattere generalmente preventivo; o di contenimento dei consumi energetici o di acqua, o per raccolta di dati, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 100,00 a 600,00.

#### Art. 59

##### Disposizioni di carattere generale per i luoghi pubblici o aperti al pubblico

- 1) Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, rifiuti, animali morti, materiali di demolizione e simili.
- 2) I contravventori alle disposizioni di cui al comma precedente saranno puniti a norma del vigente Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 03/04/2006 n 152).
- 3) E' altresì vietato gettare sulla pubblica via e sul suolo pubblico in generale pezzi di carta, mozziconi di sigaretta e altri rifiuti, anche se di dimensioni modeste e non pregiudizievoli per l'igiene.
- 4) I contravventori alle disposizioni di cui al comma precedente saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 qualora non sia applicabile alcuna fattispecie di cui all'Art. 15 comma 1° lett. f) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285).

#### Art. 60

##### Prevenzione dell'inquinamento atmosferico

- 1) Al fine di limitare l'inquinamento atmosferico è fatto obbligo a tutti i veicoli in sosta o in fermata di spegnere il motore.
- 2) Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

**Art. 61****Obblighi dei gestori di pubblici esercizi  
concessionari di occupazione di aree pubbliche**

- 1) E' proibito ai gestori di esercizi pubblici autorizzati ad occupare suolo pubblico mediante tavoli e sedie o altra attrezzatura, di lasciar cadere o gettare, o consentire che ciò venga fatto dai loro clienti, alcun residuo o rifiuto che possa sporcare o danneggiare il suolo stesso oggetto di occupazione.
- 2) In ogni caso la pulizia e il ripristino sono a carico del concessionario, che deve provvedervi immediatamente.
- 3) Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

**Art. 62****Disposizioni per i venditori ambulanti**

- 1) E' proibito ai venditori ambulanti di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, salvo diverso accordo con l'Amministrazione in relazione alle modalità di smaltimento degli stessi.
- 2) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 63****Pattumiere e recipienti con rifiuti finalizzati  
alla raccolta differenziata**

- 1) È vietato riporre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto con animali , provocare esalazioni ed arrecare molestia a terzi.
- 2) I recipienti, ben chiusi, contenenti rifiuti domestici o immondizie, potranno essere collocati presso gli accessi degli edifici sulle vie o piazze in cui viene effettuato il servizio di ritiro dai recipienti stessi a partire dalle ore 20.00 della sera precedente al ritiro.
- 3) In ogni caso i recipienti dovranno essere ritirati entro le ore 20.00 del giorno della raccolta.
- 4) Fatte salve le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico Ambientale D. Lgs. 03/04/2006 n 152, le violazioni alle prescrizioni di cui ai precedenti commi comportano l'applicazione della sanzione da € 25,00 ad € 150,00.

**Art. 64****Smaltimento improprio dei rifiuti**

- 1) È vietato smaltire i rifiuti domestici in modo difforme dalla gestione differenziata degli stessi adottata dall'Ente.
- 2) I cestini presenti sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di modeste quantità di rifiuti non provenienti comunque da attività domestica, produttiva o commerciale.
- 3) E' vietato gettare nei canali di scolo e nei fossi qualunque rifiuto sia lo stesso biodegradabile o meno e riversare nel flusso idrico qualsiasi tipo di sostanza, sia essa liquida o solida.
- 4) è fatto divieto assoluto di bruciare qualsiasi tipo di rifiuto.
- 5) Fatte salve le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 03/04/2006 n 152), le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 65****Trasporto di materiale di facile dispersione**

- 1) Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come terre e detriti, sostanze anche parzialmente in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne qualsiasi dispersione sul suolo pubblico.
- 2) Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le sostanze non si disperdano nell'aria.
- 3) Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscite, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito.
- 4) Qualora la perdita sia di notevole entità, l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il segnale di cui all'Art. 162 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) ,o in mancanza di quello, con altri mezzi idonei; deve altresì informare immediatamente l'ente proprietario della strada od un organo di polizia.
- 5) Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

**Art. 66****Trasporto di sostanze maleodoranti**

- 1) L'esercizio dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento di sostanze maleodoranti di qualsiasi provenienza esse siano deve essere eseguita con la massima cura e con attrezzature idonee a non provocare la produzione di odori molesti.
- 2) Fatte salve eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 67****Dispersione di polveri nei lavori edili**

- 1) I proprietari di edifici o le imprese appaltatrici che procedano a riparazioni o demolizioni edili dovranno provvedere a porre in essere accorgimenti tali da evitare la dispersione di polveri o materiale sulla pubblica via e nel vicinato.
- 2) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 150,00.

**Art. 68****Deiezioni canine e attrezzature obbligatorie per i detentori di cani**

- 1) I proprietari e i detentori di tutte le razze canine hanno l'obbligo di portare con sé, quando circolano con l'animale in luogo pubblico, apposita attrezzatura (paletta e sacchetto igienico o equivalente) che consenta loro di rimuovere le deiezioni del proprio cane;
- 2) I proprietari e i detentori di tutte le razze canine devono rimuovere immediatamente le deiezioni del proprio cane da qualsiasi luogo pubblico mediante l'utilizzo dell'attrezzatura di cui al comma 1)
- 3) Chiunque circoli con un cane e non abbia con sé l'attrezzatura per la raccolta degli escrementi di cui al punto 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
- 4) Chiunque circoli su area pubblica o soggetta al pubblico passaggio con un cane e non proceda all'immediata raccolta degli escrementi dello stesso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 69****Toelettatura e nutrizione degli animali**

- 1) È vietato tosare, lavare o nutrire abitualmente animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
- 2) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

**Art. 70****Strutture adibite a ricovero per animali**

- 1) Tutte le strutture adibite a ricovero per animali, oltre ad essere conformi al vigente regolamento Edilizio, se prescritto, devono essere tenute pulite ed in buono stato in modo da non emettere odori molesti o creare problemi di tipo sanitario alla collettività.
- 2) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

**Art. 71****Piccioni**

- 1) Ai fini della tutela dell'igiene urbana, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria può disporre la cattura e l'allontanamento dei piccioni presenti sul territorio comunale ovvero emanare altre prescrizioni atte a produrre lo sfoltimento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia. A tale proposito, in caso di necessità, il Sindaco concorda piani di intervento con la competente A.S.L. in osservanza delle norme vigenti in materia.

**Art. 72****Ammasso di rifiuti nelle abitazioni**

- 1) È proibito nell'interno dei cortili, sui balconi o terrazzi e nelle case ammassare spazzatura o qualsiasi altro tipo di rifiuto che possa nuocere al decoro o all'igiene o possa comunque cagionare esalazioni moleste.
- 2) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 73****Concimazione dei campi**

- 1) La concimazione dei terreni agricoli con stallatico o liquame dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Igiene Locale Art. 2.2.4. "Spargimento dei liquami a scopo agricolo".
- 2) I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

**Art. 74****Sgombero della neve**

- 1) Il Sindaco, in caso di precipitazioni nevose di portata straordinaria può, con motivata ordinanza contingibile ed urgente, obbligare i proprietari di fondi o immobili prospicienti la pubblica via a rimuovere la neve dai marciapiedi limitrofi le suddette proprietà.
- 2) È sempre vietato lo scarico nelle pubbliche vie e piazze della neve proveniente dalle proprietà private.

3) Solamente nei casi di urgenza e necessità verificata, ed in ogni caso osservate le dovute cautele, sarà possibile gettare la neve dai tetti, con contestuale rimozione della stessa dal suolo pubblico.

4) I contravventori alle disposizioni del presente articolo saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 fatta salva l'applicazione, nel caso del comma 1, dell'Art. 650 c.p..

## CAPO V

### QUIETE PUBBLICA

#### Art. 75

##### **Esercizio di attività e lavori rumorosi o che producano odori molesti - Rinvio**

1) per quanto concerne il disturbo proveniente da attività produttive si rimanda a quanto previsto dal Regolamento locale di igiene, agli Art. 66 del T.U.L.P.S., all'Art. 659 del Codice Penale e all'Art. 216 del T.U.L.S., unitamente alla normativa regionale vigente in materia.

#### Art. 76

##### **Produzione di rumori nelle abitazioni private**

1) Nelle private abitazioni e nelle parti comuni di condomini è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare disturbo al vicinato. A tali limitazioni è soggetto anche l'uso di apparecchi radiofonici e televisivi, che dovranno essere tenuti a volume moderato, e particolarmente moderato dalle ore 22 alle ore 8.

2) I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 , fatta salva l'applicabilità dell'Art. 659 Codice Penale.

#### Art. 77

##### **Rumori nei pubblici esercizi**

1) Nel rispetto delle fasce orarie di apertura, stabilite dai criteri adottati dall'Ente in rispetto della vigente normativa regionale, è vietato nei pubblici esercizi l'uso di apparecchi sonori a volume tale da recare disturbo al vicinato.

2) Nei pubblici esercizi e sulle aree di pertinenza è altresì vietato produrre o lasciar produrre rumori o emissioni sonore o vocali che possono disturbare il vicinato. Il contenimento dei suoni dovrà essere particolarmente rigoroso dalle ore 23 alle ore 8.

3) I contravventori alle norme del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 , fatta salva l'applicabilità dell'Art. 659 del Codice Penale.

#### Art. 78

##### **Rumori provenienti da cantieri edili e da altre attività svolte all'aperto**

1) In prossimità di abitazioni, tutte le attività rumorose connesse ai cantieri edili, stradali e simili devono essere limitate ai giorni feriali (sabato pomeriggio escluso) dalle ore 7.00 alle ore 19.00, ad eccezione dei casi di provata necessità o di pubblico interesse.

2) I contravventori alle norme del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 , fatta salva l'applicabilità dell'Art. 659 del Codice Penale.

3) Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico vengono disciplinate dal disposto dell'art. 17 del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

4) Le occupazioni di suolo pubblico all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, da utilizzare per la collocazione di tavoli e sedie, per la sosta degli avventori, anche se autorizzate in via permanente, devono cessare, di norma, entro le ore 24.00, anche se il locale chiude oltre tale ora.

L'eventuale prolungamento dell'orario dell'occupazione potrà essere concesso dal Sindaco, su richiesta dell'esercente, purché risulti compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica della zona ove l'esercizio è ubicato. Nel provvedimento di autorizzazione potranno essere imposte ulteriori limitazioni.

#### **Art. 79**

##### **Schiamazzi, grida e canti**

- 1) Sono vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e piazze, sia di giorno che di notte.
- 2) Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo di veicoli deve essere usato un volume tale da non recare disturbo al vicinato ed agli altri utenti della strada.
- 3) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 , salvo che la fattispecie costituisca reato ai sensi dell'Art. 659 del Codice Penale.

#### **Art. 80**

##### **Detenzione di cani o altri animali rumorosi nelle case**

- 1) I proprietari o le persone destinate alla custodia di cani o altri animali rumorosi devono sorvegliare gli stessi affinché non disturbino, specialmente di notte, con insistenti latrati o simili.
- 2) Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 , salvo che il fatto sia ritenuto di tale gravità da costituire illecito penale ai sensi dell'Art. 659 del Codice Penale.

#### **Art. 81**

##### **Suoni prodotti da feste popolari o altre manifestazioni locali**

- 1) Nel caso di manifestazioni che si svolgono all'aperto, il Sindaco, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi eccessivo disturbo alla quiete pubblica, e prescrive le disposizioni opportune a limitare il fenomeno indicando l'orario entro il quale l'attività sonora deve cessare.
- 2) L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporterà denuncia per violazione all'Art. 665 codice penale e la sospensione o revoca dell'autorizzazione, ai sensi degli Art. 9 e 10 del T.U.L.P.S.

#### **Art. 82**

##### **Uso di sirene e analoghi strumenti sonori**

- 1) E' vietato l'uso di sirene o di altri analoghi strumenti sonori se non nei casi previsti per legge.
- 2) Gli allarmi e gli impianti antifurto dovranno essere costantemente revisionati in modo tale da evitare l'impropria ed ingiustificata entrata in funzione.
- 3) Negli stabilimenti l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario d'inizio e di cessazione del lavoro purché non arrechino disturbo al vicinato, soprattutto nelle ore notturne.
- 4) In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti che emanino suoni e rumori nelle pubbliche strade.
- 5) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

**Art. 83****Operazioni rumorose di carico e scarico di materiali**

- 1) Dalle ore 22 alle ore 8 le operazioni di scarico e carico delle merci contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., nelle vicinanze delle abitazioni devono effettuarsi con la massima cautela in modo tale da non turbare la quiete pubblica e il riposo. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo tale da evitare rumori molesti.
- 2) Il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00



## CAPO VI

### NORME DI SICUREZZA RELATIVE AL CENTRO ABITATO

#### Art. 84

##### Accensione di fuochi

1) E' vietata la combustione all'aperto, anche nella proprietà privata, di qualsiasi materiale compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.

2) Fatte salve le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 03/04/2006 n 152), le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

#### Art. 85

##### Circolazione dei cani in luoghi pubblici

1) I proprietari e i detentori di cani sono tenuti a condurli al guinzaglio e con la museruola al seguito (per utilizzarla in caso di necessità), quando lo conducano in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il guinzaglio per i cani di grossa taglia e d'indole aggressiva non deve superare il metro di lunghezza ed essere ben solido, il tutto per impedire che arrechino danni a persone o cose; in caso contrario il proprietario e il detentore saranno ritenuti responsabili. Il conduttore del cane dovrà essere persona idonea al pieno controllo dell'animale.

I cani vaganti saranno catturati ed affidati, dopo specifiche indagini per risalire al proprietario dell'animale, alle strutture di accoglienza canina, fatta salva la contestazione della trasgressione a carico dei proprietari o detentori. I soggetti medesimi, se individuati, saranno avvertiti dell'accalappiamento a cura della Polizia Locale.

Trascorso il termine di 15 giorni senza che siano stati reclamati dal proprietario o altro avente diritto, i cani accalappiati potranno essere adottati da privati oppure devoluti ad associazioni protezionistiche nel rispetto del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e della Legge n. 281 del 14 agosto 1991 e successive modifiche.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, anche per esercitazioni;
- i cani da pastore quando accompagnano il gregge o lo vigilano nelle ore notturne;
- i cani adibiti ai servizi di Polizia ed a quelli di pubblica utilità.

2 ex co.3 ) Fatta salva l'eventuale applicazione dell' Art. 672 del Codice Penale, chi contravviene al disposto del comma 1 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00.

#### Art. 86

##### Norme generali sugli animali pericolosi

1) Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in paese se non con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone, seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.

2) I Proprietari di fondi limitrofi aree di pubblico passaggio che ospitino qualsivoglia animale che possa creare pericolo a terzi, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare incidenti dovuti sia all'aggressività dell'animale, sia alla eventuale distrazione del passante. La presenza dell'animale deve essere indicata in modo chiaro a mezzo di appositi cartelli.

3) Gli animali non considerati pericolosi vanno comunque sorvegliati opportunamente e vanno adottate tutte le misure precauzionali necessarie ad impedire loro di arrecare danni a cose o persone.

4) Fatta salva l'eventuale applicazione dell' Art. 672 del Codice Penale, chi contravviene al disposto dei commi 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a 500,00.

5) Chiunque contravvenga al disposto del comma 3 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 150,00.

#### **Art. 87**

##### **Trasporto di strumenti da taglio**

1) E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo d'impedire il pericolo di danno ai passanti.

2) I contravventori saranno soggetti a sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 , salvo che il caso non realizzi una fattispecie penale.

## CAPO VII

### TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

#### Art. 88

##### Diritti degli animali - Maltrattamento degli animali in genere

- 1) È fatto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.
- 2) È fatto divieto di esporre nelle vetrine dei negozi e nelle bancarelle dei mercati e delle fiere, anche a scopo commerciale, animali vivi se non siano accuratamente accuditi.
- 3) È fatto divieto durante le manifestazioni locali come fiere, feste e sagre utilizzare animali vivi come premio in eventuali giochi, gare e simili.
- 4) Il trasporto e la custodia degli animali di affezione, da chiunque e per qualunque motivo siano effettuati, devono avvenire in modo adeguato alla specie, compatibilmente con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia in ambito nazionale e regionale.
- 5) I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare loro lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata e comunque rispondenti a quanto previsto dalla vigente normativa statale e comunitaria.
- 6) Tutti gli animali in cattività devono godere di uno spazio sufficiente a condurre una vita sana in relazione alla specie di appartenenza; tale spazio deve essere mantenuto in uno stato dignitoso al fine di evitare problemi sanitari.
- 7) Tutti gli animali in cattività devono essere alimentati in modo opportuno in relazione alla specie di appartenenza.
- 8) Fatta salva l'eventuale applicazione dell' Art. 727 del Codice Penale, chi contravviene al disposto del comma 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 500,00.

#### Art. 89

##### Custodia dei cani

- 1) È fatto divieto ai proprietari/conduttori di tenere i cani in spazi angusti quali cantine solai, balconi o box, privi di acqua, del cibo necessario e di un adeguato riparo dalle intemperie. La superficie a disposizione del singolo animale deve essere non inferiore a mq. 7 e l'eventuale catena non inferiore a m. 4,00.
- 2) È fatto divieto ai proprietari e detentori addestrare ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità di cani appartenenti a razze o incroci con spiccate attitudini aggressive appartenenti ai gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinologica Internazionale.
  - Il Gruppo 1 comprende i cani da conduzione, come il Border Collie, il pastore dei Pirenei, cani da utilità come il Pastore Tedesco, i Pastori Belga, cani da guardia del gregge, come il Maremmano, e i bovani, come il Bovaro delle Fiandre.
  - Il Gruppo 2 comprende i cani di tipo Pincher, come il Dobermann, gli Schnauzer, tutti i molossoidi (esclusi quelli compresi tra i cani da compagnia), e i cosiddetti cani da montagna, che comprende l'Hovawart, il Terranova e cani da guardia del gregge come l'Esterela.
- 3) Per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo si rimanda alle disposizioni di cui alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 e alla legge regionale n° 25 approvata in data 11/07/2006.
- 4) Fatta salva l'eventuale applicazione dell' Art. 727 del Codice Penale, chi contravviene al disposto del comma 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 500,00.

**Art. 90**  
**Colonie Feline**

- 1) I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il Comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, compatibilmente con il rispetto delle norme igieniche.
- 2) Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compone e dal fatto che sia o no accudita dai cittadini.
- 3) La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere o per l'allontanamento.
- 4) La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità previste dalla Legge Regionale n. 25 dell' 11.07.2006.
- 5) Fatta salva l'eventuale applicazione dell' Art. 727 del Codice Penale, chi contravviene al disposto del comma 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 500,00.

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 91

#### Abrogazione di norme precedenti

- 1) E' abrogato il "Regolamento per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali ed alle ordinanze" approvato con deliberazione n. 29 del Consiglio comunale in data 21/07/03.
- 2) E' abrogato il "Regolamento dei Parchi" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/09/2005.
- 3) Sono da considerarsi abrogate le ordinanze ed i regolamenti precedenti contrastanti con il presente atto.

### Art. 92

#### Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento, con le sue modifiche, entrerà in vigore il 23/04/2010.

## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

C.p. = Codice penale  
C.p.p. = Codice di Procedura Penale  
C.c. = Codice civile  
C.p.c. = Codice di Procedura Civile  
R.D. = Regio decreto  
D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica  
D.L. = Decreto Legge  
D.Lgs. = Decreto Legislativo  
D.M. = Decreto Ministeriale  
T.U.L.P.S. = Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18.6.1931, n. 773)  
Reg. T.U.L.P.S. = Regolamento al T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940, n. 635)  
T.U.L.S. = Testo unico leggi sanitarie (R.D. 27.7.1934, n. 1265)  
Codice della Strada = D.Lgs. 30/4/92, n. 285  
Reg. Codice della strada = Regolamento del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495)